

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 723)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(PELLA)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(TAVIANI)

col **Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

col **Ministro dei Trasporti**

(ANGELINI)

e col **Ministro della Marina Mercantile**

(JERVOLINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 SETTEMBRE 1959

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per evitare la doppia imposizione sulle imprese di navigazione aerea, marittima e lacuale conclusa a Roma il 31 luglio 1958**

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione tra l'Italia e la Svizzera firmata a Roma il 31 luglio 1958 si propone di evitare che le imprese di navigazione aerea, marittima e lacuale vengano assoggettate alle imposte sul reddito e sul patrimonio mobiliare da parte di entrambi i Paesi contraenti.

La Confederazione elvetica, pur essendo un Paese che non si affaccia sul mare, possiede un sia pur modesto naviglio mercantile che opera anche nei porti italiani. Inoltre la

Svizzera è un importante mercato per la stipula dei noli da parte degli armatori italiani, noli che vengono regolarmente assoggettati ad imposta nella Confederazione. Ciò spiega perchè la Convenzione disciplina anche il settore della navigazione marittima.

Per quanto concerne i settori della navigazione aerea e lacuale, si rende superfluo ogni chiarimento, essendo ben noti gli sviluppi dei traffici fra i due Paesi al riguardo.

## CONTENUTO DELLA CONVENZIONE

*Art. 1.* — L'articolo definisce talune espressioni ricorrenti nella Convenzione:

L'espressione « esercizio della navigazione aerea, marittima e lacuale » significa attività professionale di trasporto di persone, animali, merci e posta, svolta dal proprietario, dal locatario o noleggiatore di aeronavi e navi.

Comprende cioè l'attività di cui sopra, svolta, nel campo della navigazione aerea, dall' esercente-proprietario e dall' esercente non proprietario dell'aeromobile nonchè dal noleggiatore; nel campo della navigazione marittima e lacuale, dall'armatore proprietario e dall'armatore non proprietario della nave, nonchè dal noleggiatore.

L'espressione « imprese italiane » designa le imprese gestite dallo Stato italiano e dagli enti pubblici italiani sia nazionali che locali, le imprese individuali i cui titolari siano domiciliati in Italia e che nello stesso tempo non risultino domiciliati in Svizzera, nonchè le imprese societarie costituite, in qualsiasi forma, conformemente alla legislazione italiana e aventi la sede della direzione effettiva nel territorio della Repubblica italiana.

L'espressione « imprese svizzere » designa le imprese gestite dalla Confederazione svizzera e dai suoi Cantoni, nonchè *mutatis mutandis* le imprese individuali e societarie.

*Art. 2.* — Il 1° e 2° comma dell'articolo stabiliscono che il Governo italiano e il Consiglio federale Svizzero esentano, rispettiva-

mente, le imprese svizzere e le imprese italiane da ogni imposta sia sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea e lacuale, sia sul patrimonio mobiliare, ivi comprese le aeronavi e le navi.

In virtù del 3° comma, l'esenzione tributaria di cui sopra si applica anche alle imprese di navigazione marittima italiane e svizzere, limitatamente però per le navi che battono rispettivamente bandiera italiana e svizzera. Ciò al fine di evitare che navi di terzi Paesi possano beneficiare del particolare trattamento.

*Art. 3.* — L'articolo stabilisce che l'esenzione fiscale di cui all'articolo precedente si applica anche alle imprese di navigazione aerea dei due Paesi che partecipano a un fondo comune « pool », ad un esercizio in comune o ad una organizzazione internazionale d'esercizio, limitatamente però al patrimonio e al reddito delle imprese medesime.

Le disposizioni di questo articolo hanno lo scopo di non escludere dal particolare trattamento tributario, previsto dalla Convenzione, le imprese di navigazione aerea dei due Paesi nel caso, non infrequente, dato l'intensificarsi dei traffici aerei internazionali, che esse partecipino a fondi, gestioni o organizzazioni internazionali.

*Artt. 4 e 5.* — Questi due ultimi articoli stabiliscono l'entrata in vigore della Convenzione, la data di applicazione (con effetto retroattivo dal 1° ottobre 1952), nonchè la procedura per la eventuale cessazione dell'Accordo.

## DISEGNO DI LEGGE

—

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per evitare la doppia imposizione sulle imprese di navigazione aerea, marittima e lacuale conclusa a Roma, il 31 luglio 1958.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità dell'articolo 4 della Convenzione stessa.

ALLEGATO

**CONVENZIONE TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA PER  
EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SULLE IMPRESE  
DI NAVIGAZIONE AEREA, MARITTIMA E LACUALE**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA e IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO desiderando concludere una Convenzione allo scopo di evitare la doppia imposizione sulle imprese di navigazione aerea, marittima e lacuale hanno a tale scopo nominato come loro Plenipotenziari:

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

l'on. avv. prof. Alberto FOLCHI, Deputato al Parlamento, Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri;

**IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO**

il dott. Alfredo ESCHER, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario di Svizzera in Italia;

i quali, dopo essersi comunicati i loro Pieni Poteri ed averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

**Art. 1.**

Ai fini di questa Convenzione,

a) l'espressione « esercizio della navigazione aerea, marittima e lacuale » significa attività professionale di trasporto di persone, animali, merci o posta, svolta dal proprietario, dal locatario o noleggiatore di aeronavi o navi;

b) l'espressione « imprese italiane » significa lo Stato italiano e gli enti pubblici italiani sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche domiciliate in Italia e non domiciliate in Svizzera, nonché le società di capitali o persone costituite conformemente alle leggi italiane e aventi la sede della direzione effettiva nel territorio della Repubblica Italiana;

c) l'espressione « imprese svizzere » significa la Confederazione Svizzera o uno dei suoi cantoni, le persone fisiche domiciliate in Svizzera e non domiciliate in Italia, nonché le società di capitali o persone costituite conformemente alle leggi svizzere e aventi la sede della direzione effettiva nel territorio della Confederazione Svizzera,

## Art. 2.

1° Il Governo italiano esenta le imprese svizzere da ogni imposta sui redditi provenienti dall'esercizio della navigazione aerea e lacuale come pure sul patrimonio mobile, ivi comprese le aeronavi e navi.

2° Il Consiglio Federale Svizzero, in conformità alle attribuzioni che gli accorda il decreto federale 1° ottobre 1952, che lo autorizza a procedere allo scambio di dichiarazioni di reciprocità sull'imposizione delle imprese di navigazione marittima, interna o aerea esenta le imprese italiane da ogni imposta sui redditi provenienti dall'esercizio della navigazione aerea e lacuale come pure sul patrimonio mobile, ivi comprese le aeronavi e navi.

3° L'esenzione dalle imposte prevista ai paragrafi precedenti si applica altresì alle imprese di navigazione marittima italiane o svizzere, a condizione e nella misura che le navi battano rispettivamente la bandiera italiana o svizzera.

## Art. 3.

L'esenzione fiscale prevista ai paragrafi 1° e 2° dell'articolo 2 si applica ugualmente in favore delle imprese italiane e delle imprese svizzere di navigazione aerea che partecipano a un fondo comune (« pool »), a un esercizio in comune o a un'organizzazione internazionale d'esercizio, limitatamente al patrimonio ed al reddito di dette imprese.

## Art. 4.

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Berna non appena possibile.

Essa entrerà in vigore con lo Scambio degli strumenti di ratifica e si applicherà con effetto retroattivo dal 1° ottobre 1952.

## Art. 5.

La presente Convenzione, che ha durata indeterminata, potrà essere fatta cessare da ciascuno degli Stati contraenti in qualsiasi momento, purchè venga denunciata almeno sei mesi prima; in tale ipotesi essa non spiegherà più efficacia dal 1° gennaio successivo alla scadenza dei sei mesi.

IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il loro sigillo.

FATTO a Roma, in doppio esemplare, in lingua italiana, il trentuno luglio millenovecentocinquantotto.

*Per la Repubblica Italiana*

FOLCHI

*Per la Confederazione Svizzera*

ESCHER